



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 77 del 07-05-2015

OGGETTO

ISTITUZIONE DI UNA VIA TERRITORIALMENTE INESISTENTE PER L'INDIRIZZO ANAGRAFICO DEI SENZA FISSA DIMORA - VIA "DEI SENZA DIMORA"

L'anno duemilaquindici il giorno sette del mese di maggio alle ore 18:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott.ssa Clara Curto.

Intervengono:

Spagnuolo Paolo	Sindaco	P
Tuccia Luigi	Vice Sindaco	P
Aquino Valentina	Assessore	P
Landi Domenico	Assessore	P
Prezioso Antonio	Assessore	P
Scioscia Fabiola	Assessore	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 2 comma 3 della Legge 24 dicembre 1954 n. 1128, così come sostituito dall'art. 3, comma 39 della Legge 15 luglio 2009 n. 94, il quale stabilisce che le persone senza fissa dimora debbano considerarsi residenti nel comune ove hanno domicilio;

TENUTO CONTO di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 punto c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 che stabilisce che l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata, tra l'altro, per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dichiarato dall'interessato oppure accertato secondo quanto è disposto dall'art. 15, comma 1, del citato regolamento;

TENUTO CONTO delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma terzo, della Legge 24 dicembre 1954, n. 228, nonché per mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun comune;

DATO ATTO che l'art. 43 del Codice Civile dispone che il domicilio di una persona è nel luogo ove essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi mentre la residenza è nel luogo ove la persona ha la dimora abituale;

VISTO il punto 7 delle avvertenze e note illustrati ve relative al regolamento anagrafico emanato dall'ISTAT, volume Metodi e Norme serie B – n. 29 edizione 1992, nel quale si ravvisa l'opportunità di individuare, in analogia al censimento della Popolazione, l'istituzione di una via territorialmente non esistente, ma riconosciuta con un nome convenzionale dato dall'ufficiale dell'anagrafe, ove poter iscrivere sia i senza tetto che i senza fissa dimora che abbiano eletto domicilio nel Comune;

RITENUTO per tutto quanto sopra di denominare una nuova via territorialmente non esistente al fine di consentire l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente delle persone senza fissa dimora o senza tetto, denominando tale via virtuale: VIA DEI SENZA DIMORA;

VISTA la Legge 23.06.1927 n. 1188, nonché l'art. 41 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223;

PRESO ATTO dell'indicazione data dall'Ufficiale d'Anagrafe delegato;

STANTE la propria competenza;

VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente il IV Settore "*Tributi – Affari Generali - Servizi Demografici - ecc.*", espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267;

A voti unanimi,

DELIBERA

- di istituire un'area di circolazione comunale territorialmente non esistente, alla quale dare un nome convenzionale per l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente le persone senza fissa dimora o senza tetto che ne facessero richiesta come segue: VIA DEI SENZA DIMORA;
- di dare atto che nella suddetta via verranno iscritti e certificati in ordine progressivo sia le persone senza tetto, sia le persone senza fissa dimora che eleggeranno domicilio nel Comune di Atripalda, previo accertamento da parte degli organi preposti circa l'effettivo domicilio del richiedente a norma dell'art. 2 comma 3 della Legge 24 dicembre 1954 n. 1128 e dell'art. 43 del Codice Civile;
- di richiedere l'autorizzazione Prefettizia per la denominazione della via di cui al punto 1), ai sensi dell'art. 1 della Legge 23.06.1927 n. 1188;
- di demandare agli Uffici demografici e Polizia Locale, ogni adempimento conseguente la presente deliberazione al fine di una corretta attuazione delle disposizioni normative citate in premessa.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione unanime espressa peralzata di mano,

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 12-05-2015

Dal Municipio, li 12-05-2015

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-05-2015

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 12-05-2015

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Clara Curto

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Enrico Reppucci

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 12-05-2015

Il Segretario Generale
Dott.ssa Clara Curto (*)

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993